

APPALTO GTT N. 25/2013

SUBAFFIDAMENTO DI SERVIZI DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE - N. 6 LOTTI

COMUNICAZIONE PER I CONCORRENTI (n. 5)

Si riporta il quesito formulato da un Concorrente e la relativa risposta:

Quesito

Con riferimento al disciplinare di gara, Offerta APP. GTT n. 25/2013, articolo 3.2 BUSTA A, punto A, comma 12) si richiede una interpretazione vera del concetto di corrispondenza sostanziale di cui al capoverso "Ferma la non frazionabilità delle linee e sub-linee di cui al recedente punto 3.2, lettera A), n. 9, deve sussistere corrispondenza sostanziale tra requisiti di qualificazione, quota di partecipazione al raggruppamento o soggetto gruppo assimilato e quota di partecipazione all'esecuzione delle prestazioni oggetto del lotto o dei lotti per i quali si concorre".

Nel caso di specie la mandataria di una riunione di imprese, in grado di soddisfare il requisito di capacità tecnica del 60%, che svolgesse un'importante attività di gestione e coordinamento dell'intero subaffidamento, pur partecipando all'esecuzione di una parte del servizio più modesta del 60%, nella misura, per esempio, di una sublinea di un lotto, soddisferebbe comunque il concetto di corrispondenza sostanziale di cui sopra?

Risposta

Il coordinamento tra le imprese raggruppamento non costituisce prestazione verso GTT e, quindi, non incide sulla misura minima di qualificazione, partecipazione ed esecuzione che deve essere garantita dalla mandataria, con riferimento alle linee e sublinee oggetto di affidamento.

Sulla nozione di corrispondenza sostanziale si rinvia alla risposta al quesito 1 della "Comunicazione per i Concorrenti n. 4", ribadendo che l'espletamento anche di una sola linea o sublinea da parte della mandataria è sufficiente a condizione che corrisponda in modo sostanziale alla misura di qualificazione richiesta.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
(ing. Giovanni Battista Rabino)

DOCUMENTO FIRMATO IN ORIGINALE